

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ALLE AZIENDE CLIENTI LORO INDIRIZZI

Bologna, 28 aprile 2021

**Circolare n. 05/2021** 

# **FERIE E PERMESSI NON GODUTI**

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

## 1 - FERIE

La vigente normativa prevede l'obbligo di fruizione delle ferie secondo precise modalità: in particolare il periodo annuale minimo, pari a 4 settimane, deve essere obbligatoriamente fruito almeno per 2 settimane nell'anno di maturazione (e le settimane dovranno essere continuative, se ciò viene richiesto dal lavoratore) e per le restanti 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di riferimento.

- La sanzione amministrativa per la violazione della normativa in materia di ferie va da un minimo di 120 ad un massimo di 720 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione va da un minimo di 480 ad un massimo di 1.800 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione va da un minimo di 960 a un massimo di 5.400 euro.
- ✓ Sotto il profilo dell'assoggettamento contributivo, le ferie maturate nel corso di un determinato anno e non ancora godute entro i 18 mesi successivi sono comunque assoggettate ad obbligazione contributiva (Convenzione OIL 132/1970; INPS, circ. n. 186 del 7.10.1999, circ. 15 del 15.1.2002).
- ✓ Per quanto riguarda l'anno in corso, ricordiamo che il termine per l'assoggettamento contributivo delle ferie maturate nell'anno 2019 e non ancora fruite scade il 30 giugno 2021.

Attenzione: Il recupero dei contributi versati sulle ferie e permessi non goduti potrà avvenire automaticamente solo se il godimento delle ore di ferie e permessi assoggettati avviene entro 12 mesi dal versamento della relativa contribuzione. Oltre tale termine il recupero dei contributi sarà possibile solo mediante flussi di regolarizzazione.

Questo sta a significare che:

- a) Per il recupero di tali importi si potrà procedere solo attraverso una procedura dell'INPS denominata "Regolarizzazione tramite DM-VIG";
- b) Gli importi richiesti potranno essere recuperati solo dopo autorizzazione dell'INPS i cui **tempi sono**, normalmente, **molto lunghi**.
- c) L'attività di recupero di tali contributi potrà essere svolta dalla nostra struttura ma, per la complessità della procedura prevista dall'INPS, è da considerarsi una **prestazione straordinaria** per cui non compresa nelle tariffe normalmente applicate.

Come già fatto in coincidenza con la scadenza degli anni scorsi, riportiamo di seguito le ipotesi che possono presentarsi alla data del 30 giugno 2021:

#### • Ipotesi A

Le ferie maturate nell'anno 2019 sono state integralmente fruite dal lavoratore: nessun adempimento aggiuntivo.



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

#### Ipotesi B

Residuano ferie maturate nell'anno 2019: in tal caso entro il 30 giugno 2021 devono essere versati i contributi relativi alle giornate di ferie residue dell'anno 2019.

Si sottolinea che l'individuazione del momento impositivo ai fini contributivi non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire delle ore di ferie accantonate a non godute: indipendentemente dall'assoggettamento contributivo, il lavoratore potrà pertanto fruire delle ore di ferie residue anche in un momento successivo al 30 giugno 2021, fatto salvo, ovviamente, il rispetto dei limiti sopra illustrati (2 settimane nell'anno di maturazione e 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di riferimento).

Il termine ultimo dei 18 mesi può essere modificato, alle seguenti condizioni e limiti:

- il CCNL di settore può prevedere un termine più breve o più lungo rispetto a quello generale di 18 mesi, fermo restando l'obbligo relativo alla fruizione di almeno 2 settimane nell'anno di maturazione;
- gli accordi aziendali, i regolamenti o le pattuizioni individuali possono anch'essi stabilire una deroga, ma solo nell'ipotesi di riduzione del termine di 18 mesi: non possono in alcun caso allungare tale termine.

In relazione ai C.C.N.L. di interesse del sigg. Clienti, riportiamo di seguito una sintesi dei relativi contenuti.

## 1 – Termini <u>allungati</u> di fruizione delle ferie:

Alimentare (Aziende Industriali)	entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione:
Annicitate (Azienae maastran)	critio 30 micsi dai termine den anno di matarazione.

Ferie competenza anno 2018 → scadenza 30 giugno 2021.

entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione: Chimici-Farmaceutici (Industria)

Ferie competenza anno 2018 → scadenza 30 giugno 2021.

almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione; le restanti 2 Farmacie private

> settimane: nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Ferie competenza anno 2019 (2 settimane) → scadenza 31 dicembre

<u>Dirigenti Aziende Industriali e</u> Dirigenti Piccola Industria

2 settimane entro l'anno di maturazione; ulteriori 2 settimane entro

24 mesi dal termine dell'anno di maturazione.

Per le Ferie maturate nell'anno 2019 la scadenza per la relativa fruizione è dunque il 31.12.2021. Il CCNL prevede inoltre che le giornate eccedenti le 4 settimane possano essere sostituite dalla relativa indennità, da erogarsi unitamente alle competenze del mese di

luglio dell'anno successivo a quello di maturazione.

#### 2 – Termini abbreviati di fruizione delle ferie:

Dirigenti Commercio e <u>Dirigenti Aziende Alberghiere</u> Ferie maturate e non godute in eccedenza rispetto alle 4 settimane previste per legge (pari a 6 giorni): scadenza entro 6 mesi dall'anno di maturazione (Ferie maturate nell'anno 2020 → scadenza 30 giugno 2021)



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

#### 3 – Termini non indicati dal CCNL

CONTRATTO

- Acconciatura/Estetica Artigianato

Tutti gli altri contratti collettivi

entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione: Ferie competenza anno 2019 → scadenza 30 giugno 2021

**SCADENZA** 

31 gennaio anno successivo

\* \* \* \*

## 2 - PERMESSI

Per quanto riguarda i permessi (PAR, Rol, Ex-festività), ricordiamo che essi devono essere fruiti entro il termine previsto dal C.C.N.L. di settore. Se non risultano ancora fruiti entro la scadenza predetta, il datore di lavoro dovrà corrispondere l'importo relativo al dipendente.

In ogni caso in cui i permessi non siano stati fruiti, qualora non sia stata corrisposta l'indennità sostitutiva, devono essere versati i relativi contributi.

Al riguardo si fa presente infatti che il Ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello n. 16/2011, ha precisato che, <u>in caso di mancato godimento dei permessi o di mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva, l'insorgenza dell'obbligo contributivo deve essere identificato nel momento ultimo previsto per il godimento dei permessi e, conseguentemente, il versamento dei contributi dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca tale termine.</u>

Qualora il C.C.N.L. di settore non preveda scadenza, i permessi potranno essere goduti successivamente all'anno di maturazione, senza limiti e non saranno assoggettati a contribuzione preventiva.

Riportiamo di seguito l'elenco delle scadenze previste dai rispettivi C.C.N.L. relativamente alla fruizione dei permessi retribuiti maturati nel corso dell'anno 2020.

/ tecoriciatara/ Estetica / tribiariato	31 germano armo saccessivo
- Agricoltura CNAI	senza scadenza
- Alberghi Imprese Confcommercio	30 giugno anno successivo
- Alimentari Industria	senza scadenza
- Alimentari/Panificatori Artigianato	31 gennaio anno successivo
- Amministratori di Condominio	30 giugno anno successivo
- Assicurazioni (UNAPASS)	senza scadenza
- Carta Industria	senza scadenza
- Carta-Cartotecnica PMI	senza scadenza
- Chimica Industria	senza scadenza
- Chimica PMI	senza scadenza

- Chimica/Gomma/Vetro Artigianato 31 gennaio anno successivo - Edili Artigianato 30 giugno anno successivo - Edili Industria 30 giugno anno successivo - Farmacie Private 30 giugno anno successivo - Gomma e Plastica Industria senza scadenza - Gomma e Plastica PMI senza scadenza - Grafica Editoria PMI senza scadenza - Grafica-Editoria Artigianato 31 gennaio anno successivo

- Grafica-Editoria Industria senza scadenza



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

- Impianti sportivi

- Istituzioni Socio-Assistenziali (Anaste)

- Lapidei Industria

- Lavoro Domestico

- Legno e Arredo Artigianato

- Legno e Forestali Industria

- Metalmeccanica Artigianato

- Metalmeccanica Industria

- Metalmeccanica PMI

- Portieri - Immobili urbani

- Pubblici Esercizi Confcommercio

- Pulizia Artigianato

- Sacristi

- Scuole materne private (FISM)

- Scuole private Aninsei

- Studi Professionali (Confprofessioni)

- Terziario Confcommercio

30 giugno anno successivo

senza scadenza

31 dicembre anno successivo

non previsti

31 gennaio anno successivo

31 dicembre anno successivo

31 gennaio anno successivo

31 dicembre 2 anni successivi (1)

31 dicembre 2 anni successivi (1)

31 dicembre anno corrente

30 giugno anno successivo

30 settembre anno successivo

non previsti

31 agosto anno successivo

31 dicembre anno corrente

31 luglio anno successivo

30 giugno anno successivo

(1) il 31.12.2021 scadranno i PAR maturati nel 2019

Nel caso in cui la contrattazione/prassi aziendale o eventuali accordi individuali, prevedessero termini più ampi rispetto al CCNL applicato per il godimento o il pagamento delle suddette ore, l'obbligo contributivo potrà subire uno slittamento e dovrà riferirsi ai termini previsti in tali accordi.

Ricordiamo infine che l'azienda ha la facoltà di concordare la proroga della fruizione dei permessi oltre i termini sopra indicati. A tal fine alleghiamo il fac-simile dell'accordo da sottoscrivere con i dipendenti.

Alla luce della richiamata normativa vigente in materia, segnaliamo ai signori Clienti l'esigenza di evitare accumuli di ferie e permessi dei dipendenti, ed invitiamo ad adottare misure che consentano, in particolare, la fruizione tempestiva delle ore di ferie, e possibilmente nel corso dello stesso anno di maturazione o entro la scadenza prevista dal CCNL.

Rispetto a questo ultimo punto, informiamo i signori Clienti che la nostra struttura consulenziale ha maturato esperienze gestionali ed è in grado di fornire strumenti operativi che possono favorire un migliore utilizzo delle ferie/permessi dei propri collaboratori.

\* \* \* \*

Lo Studio resta a disposizione dei sigg. Clienti per qualsiasi approfondimento o chiarimento in ordine alle materie oggetto della presente circolare.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l.